



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 44 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2012/237 CC NAS RG del 05.08.2012

*Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

Visto il verbale di contestazione n.° 2012/237 CC NAS RG del 05.08.2012, ore 12,00, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione igienico-sanitaria effettuata dal Mar.A. s. UPS SAMARITANO Salvatore unitamente al Mar.Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 03.08.2012, ore 14,00, presso l'"HOTEL CONTE DI CABRERA" della FIN CORETUR SRL, sito in Modica, C.da Maganuco, s.n., di cui è direttore il Sig. CASTELLANA Giuseppe, nato ad Aragona (PA) il 05.09.1954, residente a Bagheria, via Nuccio Clementi n.° 4 e legale rappresentante il Sig. NUCCIO Renato Giuseppe, nato a Palermo il 17.07.1938 ed ivi residente in via Pirandello n.° 40, domiciliato quale legale rappresentante in Palermo, P.zza Castelnuovo n.° 35;

Atteso che in seguito all'ispezione anzidetta è stata rilevata la violazione di cui all'art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 06.11.2007 n.°193 sanzionata dal medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs n.° 193/2007 in quanto è stata "... *omessa applicazione delle procedure di autocontrollo e di corretta prassi igienica, basate sui principi del sistema HACCP, poiché, nel corso dell'ispezione veniva accertato che le superfici dei pavimenti e delle attrezzature tecniche della cucina e degli annessi laboratori, risultavano, rispettivamente, con sporcizia non rimossa, unte e con residui di sporco pregresso, il tutto in contrasto con quanto annotato sulle schede di verifica*";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mano in data 14.08.2012, ore 09,30, al Sig. NUCCIO Antonio, amministratore delegato del Sig. NUCCIO Renato Giuseppe, quale legale rappresentante dell'"HOTEL CONTE DI CABRERA" della FIN CORETUR SRL, sito in Modica, C.da Maganuco, s.n ed è stato notificato a mano in data 24.08.2012, ore 11,55, al Sig. CASTELLANA Giuseppe, quale direttore della sopra generalizzata struttura, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che sia il trasgressore, Sig. CASTELLANA Luigi, nella qualità di direttore dell'"HOTEL CONTE DI CABRERA" della FIN CORETUR SRL, sia il Sig. NUCCIO Renato Giuseppe, nella qualità di legale rappresentante dello stesso, non hanno presentato scritti difensivi, né hanno fatto richiesta di audizione al



Sindaco del Comune di Modica, quale allora Autorità Competente *pro tempore* così come confermato con nota prot. n.° 29953 del 30.6.2014 dal Settore Avvocatura del Comune medesimo;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere, in solido, a Sig.ri CASTELLANA Giuseppe e NUCCIO Renato Giuseppe nelle qualità sopra descritte, i quali non hanno inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura minore, né hanno inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

ai Sig.ri CASTELLANA Giuseppe e NUCCIO Renato Giuseppe, in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

INGIUNGE

agli stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 2.400,00
Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;
Bolli € 16,00

Per complessivi € 2.466,00 (euro duemilaquattrocentosessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non si provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:



- al Sig. CASTELLANA Luigi, nato a Aragona(PA) il 05.09.1954, residente a Bagheria in Via Nuccio Clementi n.° 4 nella qualità di direttore dell'“HOTEL CONTE DI CABRERA” della FIN CORETUR SRL, sita in Modica, C.da Maganuco s.n.;

- al Sig. NUCCIO Renato Giuseppe, nato a Palermo il 17.07.1938 ed ivi residente in via Pirandello n.° 40 e con domiciliazione nella qualità di legale rappresentante in Palermo, P.zza Castelnuevo n.° 4;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Gli interessati, nello stesso termine, potranno avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati in solido libera dall'obbligo anche l'altro coobbligato fatti salvi i diritti di regresso ai sensi dell'art. 6 L. 689/81.

Ragusa, 30 GIU. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato